N. 23/2024 R.G.Es.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE – *Ufficio esecuzioni*

Il giudice dell'esecuzione supplente, *dott. Giuseppe Cardona*,
esaminata la relazione del professionista delegato del 22 ottobre 2026;
considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che, qualora il creditore procedente ritenga di non avere più interesse alla prosecuzione dell'attività di vendita, basteranno o il deposito di una tempestiva rinuncia agli atti (anche parziale, cioè riguardante un solo lotto), oppure il mancato pagamento del fondo spese entro il termine assegnato);
ritenuto che l'eventuale anti-economicità del processo esecutivo deve essere valutata nel suo complesso, cioè avendo riguardo al complessivo ricavo che ci si può attendere dall'esecuzione e non ai singoli lotti (a meno che si ritenga che il singolo cespite non abbia mercato nell'ambito di una vendita forzata);
ritenuto pertanto, alla luce dei prezzi raggiunti, di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato;

P.Q.M.

RINNOVA LA DELEGA già conferita all'avv. **Francesco SCHIRRIPA** ai sensi dell'articolo 591 – *bis* c.p.c. per i due lotti, confermando il predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:
a) la delega conferita con il presente provvedimento riguarderà altri tre tentativi di vendita;
b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non vengano posti in essere i tre tentativi di vendita entro **dodici** mesi dalla data della comunicazione del presente provvedimento (il termine è da intendersi sospeso durante il cd. periodo feriale);
c) il professionista delegato effettuerà i seguenti ribassi per entrambi i lotti:
- per il primo tentativo di vendita vi sarà il ribasso di **un quarto** rispetto al prezzo-base del precedente tentativo di vendita;
- per il secondo e il terzo tentativo (quinto e sesto in totale), il ribasso sarà di **un terzo** (v. art. 591 c. II c.p.c.);
d) il delegato **non** chiederà la pubblicazione sul sito www.immobiliare.it e **non** ammetterà richieste di rateizzazione del saldo-prezzo;

e) tuttavia, per favorire il più possibile le vendite, il delegato chiederà il servizio "Social Media Marketing" di Astalegale (si veda la convenzione del 29.05.2026);
f) il delegato (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il "privilegio processuale" di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per i tre esperimenti di vendita, che si liquida in € 620,00; per i termini e le eventuali azioni da compiere (richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo) valgono le indicazioni di cui alla delega;
g) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;
h) nelle relazioni semestrali richieste al delegato dovrà essere inserito un riferimento ai singoli pagamenti effettuati dal creditore procedente sia al gestore delle vendite che per le formalità pubblicitarie diverse rispetto alla pubblicazione sul p.v.p.;
i) il delegato chiederà al creditore procedente il pagamento della somma di € 620,00 a titolo di fondo spese per il contributo sul p.v.p.; per le ulteriori attività (ad esempio, richiesta corredata dalla bozza dell'avviso di vendita) e per le conseguenze del mancato pagamento entro il termine concesso, valgono le indicazioni di cui alla prima delega.
Si comunichi alle parti e al delegato.
Provvedimento redatto e inviato tramite consolle del magistrato" il 24 ottobre 2026.

Il g.e.
dott. Giuseppe Cardona